

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 005 DEL 19.01.2015

OGGETTO: AFFARI LEGALI – SIG. TOMMASO CARAMORI C/COMUNE DI BIELLA
– SENTENZA TAR PIEMONTE N. 910/2014 – RICORSO IN APPELLO AL
CONSIGLIO DI STATO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaquindici il diciannove del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**AFFARI LEGALI – SIG. TOMMASO CARAMORI C/COMUNE DI BIELLA –
SENTENZA TAR PIEMONTE N. 910/2014 – RICORSO IN APPELLO AL
CONSIGLIO DI STATO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con sentenza n. 910/2014 il TAR Piemonte ha respinto il ricorso R.G.972/2007 a suo tempo proposto dal sig. Tommaso Caramori di Biella per l'annullamento del diniego opposto dal Comune di Biella a due istanze di condono edilizio presentate dal sig. Caramori stesso in data 31.03.2004;
- che il TAR Piemonte ha altresì condannato il sig. Caramori alla rifusione in favore del Comune delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
- che in data 09.01.2015 è stato notificato presso lo studio dell'avv. Riccardo Montanaro di Torino, rappresentante e difensore del Comune nel giudizio di I grado, il ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dal sig. Caramori avverso la sentenza n. 910/2014 pronunciata dal TAR Piemonte;
- che è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune anche davanti al Consiglio di Stato, al fine di opporsi efficacemente alla domanda del sig. Caramori;

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che pertanto è necessario affidare la difesa e la rappresentanza del Comune in giudizio all'avv. Montanaro che già ha assistito il Comune nel giudizio di I grado e che indica, quale domiciliatario a Roma, l'avv. Guido Francesco Romanelli;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato a seguito del ricorso in appello proposto dal sig. Tommaso Caramori avverso la sentenza n. 910/2014 pronunciata dal TAR Piemonte;
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, all'avv. Riccardo Montanaro di Torino e all'avv. Guido Francesco Romanelli di Roma;
3. di dare mandato alla dirigenza per l'imputazione della conseguente spesa, fatto salvo quanto stabilirà il Consiglio di Stato in merito alla spesa di giudizio;
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.